



**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRIBUNE TELESOPICHE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA
TENSOSTRUTTURA DENOMINATA "CVADOME" – CUP C54J26000550004.**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

CUP C54J26000550004 - CIG BCB7660AF6

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1.	PREMESSE	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
2.2	DOTAZIONI TECNICHE	5
2.3	IDENTIFICAZIONE	5
3.	DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1	OBBLIGHI AMBIENTALI E ADEMPIMENTI CONNESSI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	6
3.2	CHIARIMENTI	7
3.3	COMUNICAZIONI	7
4.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO FORNITURA	7
4.1	OGGETTO	7
4.2	CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE E VERIFICA DI EQUIVALENZA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023	8
4.3	VALORE DELL'APPALTO	8
4.4	DURATA	9
4.5	REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE	9
4.6	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6.1	SELF CLEANING	10
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
7.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	12
7.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	12
7.3	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE	12
7.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
7.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
8.	AVVALIMENTO	13
9.	SUBAPPALTO	14
10.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
11.	GARANZIA PROVVISORIA	15

12.	SOPRALLUOGO	16
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
14.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
16.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
16.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
16.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14	22
16.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	23
16.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	23
17.	OFFERTA TECNICA	24
18.	OFFERTA ECONOMICA.....	24
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
20.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	26
21.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	29
23.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
24.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
25.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	30
26.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	30
27.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	31
28.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	32
29.	CODICE DI COMPORTAMENTO	32
30.	ACCESSO AGLI ATTI.....	32
31.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
32.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33
33.	REVOCA E/O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA	33

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. _____ del 00/00/0000, e' stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto per la "Fornitura e installazione di attrezzature per la riqualificazione e l'innovazione funzionale e strutturale del CVADOME di Saint-Vincent in particolare per la "Fornitura e installazione di n. 3 tribune telescopiche", conformemente a quanto previsto dal progetto di fornitura e dai criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo

<https://place-vda.aflink.it/portalegare/>;

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera c) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo della consegna ed installazione delle tribune telescopiche previste nell'appalto è la struttura geodetica denominata "CVADOME" sita in via Martiri della Libertà del Comune di Saint-Vincent (SS).

Codice CUI: F00124750076202600002

Codice CIG: BCB7660AF6

Codice CUP: C54J26000550004

L'appalto NON è suddiviso in lotti.

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Fabrizio Isabel, nominato con atto del 10/08/2026 Prot. n. 0014865/2026 del 13/08/2026.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

3. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "REGOLAMENTO GENERALE SISTEMA TELEMATICO PLACE-VDA", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it> che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è costituito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura (presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni). L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Piattaforma.

Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga a dare per valido

l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della Piattaforma, pertanto, si intenderà direttamente imputabile al Concorrente registrato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il n. 0165/367766 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportocuc@invallee.it.

4. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1) ALLEGATI GENERALI

All. A Capitolato tecnico e prestazionale

All. A1 Elaborato grafico

All. B Schema contratto d'appalto di fornitura

Quadro economico di spesa

2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) disciplinare di gara
- 2) domanda di partecipazione (Modello 1);
- 3) Dichiarazione Gruppo (art. 68 D.lgs. 36/2023) (Modello 2)
- 4) DGUE (Generato dalla Piattaforma);
- 5) patto di integrità (Modello 3);
- 6) attestazione pagamento imposta di bollo (Modello 4);
- 7) modello attestato sopralluogo (Modello 5);
- 8) modello dichiarazione CAM (Modello 6);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://saintvincent.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/> e sulla PAD all'indirizzo <https://place-vda.afink.it>.

4.1 OBBLIGHI AMBIENTALI E ADEMPIMENTI CONNESSI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

In conformità all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e al decreto ministeriale del 23 giugno 2022, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 184 e n. 183, i concorrenti devono garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per:

- la fornitura degli arredi per interni, come disciplinato dal D.M. 23 giugno 2022 (CAM Arredi Interni);

I concorrenti devono presentare apposita **Dichiarazione di Conformità ai CAM**, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale attestano:

- a) di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti dei CAM applicabili, con particolare riferimento:
 - alle specifiche tecniche ambientali (Sezione 4.1 dei CAM Arredi);
 - alle clausole contrattuali ambientali (Sezione 4.2 dei CAM Arredi);
 - alle clausole criteri premianti (Sezione 4.3 dei CAM Arredi);
- b) di impegnarsi a fornire, in sede di esecuzione, la documentazione tecnica necessaria per comprovare il rispetto dei CAM, inclusi:
 - schede tecniche dei materiali e delle forniture;
 - certificazioni ambientali e etichette ecologiche;
 - relazioni CAM o altra documentazione probatoria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

In sede esecutiva, i materiali e i prodotti utilizzati per la realizzazione delle prestazioni contrattuali dovranno rispettare le seguenti specifiche:

- a) Per gli arredi interni:
- utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e a contenuto minimo di riciclato;
 - conformità ai requisiti di emissione di formaldeide e composti organici volatili (COV), come da Sezione 4.1 dei CAM Arredi Interni;
 - gestione sostenibile degli imballaggi e riduzione degli scarti.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, il rispetto dei CAM da parte dell'aggiudicatario, mediante:

- ispezioni presso il cantiere o i luoghi di produzione dei materiali e degli arredi;
- richiesta di documentazione tecnica aggiuntiva o chiarimenti;
- eventuale utilizzo di organismi terzi di certificazione, accreditati ai sensi della normativa vigente.

In caso di accertato mancato rispetto dei CAM, la Stazione Appaltante potrà adottare le seguenti misure:

- applicazione di penali, come previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 36/2023;
- segnalazione all'ANAC e alle autorità competenti.

La presente clausola è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto d'appalto.

4.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma telematica di cui sopra, obbligatoriamente almeno 6 giorni (da inserire su PlaceVda) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione della piattaforma riservata alla richiesta di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD al link <https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara, previa registrazione alla PAD stessa. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente al solo operatore economico che hanno formulato la domanda una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettro-nico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO FORNITURA

5.1 OGGETTO

L'appalto è costituito da un unico lotto prestazionale ed e' relativo alla "Fornitura e installazione di n. 3 tribune telescopiche" presso la tensostruttura denominata "CVADOME".

5.2 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE E VERIFICA DI EQUIVALENZA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023

Indicazione del CCNL in domanda di partecipazione

Ogni concorrente deve dichiarare, nella domanda di partecipazione, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto di fornitura e installazione di tribune telescopiche.

CCNL ritenuto di settore

Considerata la natura metalmeccanica delle lavorazioni (produzione, montaggio, collaudo di strutture in acciaio complete di eventuali impianti elettrici di movimentazione), il CCNL di settore è individuato nel CCNL "Metalmeccanica – Industria" (cod. INPS H011) ovvero, per imprese artigiane iscritte alla sezione speciale, nel CCNL "Metalmeccanici Artigianato".

Ammissibilità di CCNL alternativi

È ammessa l'applicazione di un contratto collettivo diverso, purché il concorrente produca dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) attestante che il CCNL alternativo:

- a) è sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- b) garantisce tutele economiche e normative non inferiori a quelle previste dal CCNL Metalmeccanica – Industria per le corrispondenti figure professionali (livelli retributivi, orario di lavoro, istituti contrattuali, sanità integrativa, TFR);
- c) assicura l'integrale versamento ai fondi bilaterali e di previdenza complementare previsti dal settore metalmeccanico, o il riconoscimento di misure equivalenti, in conformità all'art. 11, co. 3, Allegato II.1, D.Lgs. 36/2023.

Verifica di equivalenza

La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi fase di gara: tabelle retributive, attestazioni di adesione a fondi bilaterali, copia del Libro Unico del Lavoro, DURC o altre evidenze utili a comprovare l'equivalenza di cui al punto 3. L'esito negativo delle verifiche, ovvero la mancata indicazione del CCNL, comporta l'esclusione ai sensi dell'art. 108, commi 7 e 11, D.Lgs. 36/2023.

Obbligo di mantenimento

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale il CCNL dichiarato o, se richiesto, il CCNL Metalmeccanica – Industria; a tal fine dovrà trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, documentazione aggiornata (LUL, DURC, attestazioni di versamento ai fondi bilaterali) comprovante la corretta applicazione del contratto collettivo prescelto.

La presente clausola costituisce condizione essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.; il suo inadempimento potrà comportare la risoluzione del contratto e l'escussione delle garanzie, oltre all'applicazione delle altre misure previste dal D.Lgs. 36/2023.

5.3 VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 330.000,00 (Euro trecentotrentamila/00), così suddiviso:

Importo della fornitura	€ 323.000,00
Costo della manodopera per l'attività di installazione	€ 7.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA DA ASSOGGETTARE A RIBASSO	€ 330.000,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera **pari a € 7.000,00.**

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché nei luoghi di esecuzione della fornitura non saranno presenti interferenze in fase di allestimento/montaggio.

FORNITURA E INSTALLAZIONE

Le prestazioni richieste per l'esecuzione della fornitura sono le seguenti:

	DESCRIZIONE PRESTAZIONE FORNITURA	CPV	U.M.	QUANTITA'
A	Fornitura e montaggio di tribune telescopiche laterali	44212320-8	cad.	2
B	Fornitura e montaggio di tribuna telescopica centrale	44212320-8	cad.	1

5.4 DURATA

La fornitura ed il montaggio delle attrezzature dovrà essere completata entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, anche in pendenza dalla stipula del contratto.

5.5 REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al **cinque per cento**, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi di produzione di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

5.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di apportare modifiche alle prestazioni contrattuali, anche sostanziali, nei limiti del 10% dell'importo di affidamento, per un totale complessivo pari ad Euro 363.000,00.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di apportare variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

7.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver

adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi, contratto di rete o GEIE, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti almeno pari € 660.000,00 (euro seicentosessanta/00) iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova di tale requisito è fornita mediante bilanci o documenti equivalenti.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE

a) Esecuzione con buon esito di contratti di FORNITURA analoghi a quelli oggetto dell'appalto, negli ultimi dieci anni dalla data alla data di indizione della presente procedura di gara per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo, con esclusione dell'IVA, almeno pari al valore di € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) con l'indicazione dei rispettivi importi e date.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti

temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

- a) Il requisito dell'elenco delle forniture e servizi analoghi di cui al precedente punto 8.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di

commercio. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e quelli di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 [cinque] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti del 49% del valore del contratto e con riferimento alle sole prestazioni di natura accessoria.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione al subappalto secondario (a cascata), si ritiene opportuno vietare tale tipologia di affidamento in considerazione della natura delle attività che prevedono interventi unitari e non suddivisibili di natura specialistica;

- a) della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che i lavori si inseriscono in un contesto connotato da particolari rischi per la salute dei lavoratori (con particolare riferimento al rischio di caduta dall'alto);

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2023, con particolare riferimento al comma 4 del medesimo in relazione all'obbligo di indicare l'intenzione di subappaltare o concedere il cottimo all'atto della partecipazione.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art.

4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria dell'importo di € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00), pari al 2,00% del valore complessivo dell'appalto, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente del COMUNE DI SAINT-VINCENT: Codice Iban IT 71 M 03599 01800 000000159020 – Banca CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944

- del Codice civile;
- 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).+
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000U. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

Nella presente procedura di gara è previsto il **sopralluogo obbligatorio**.

Il sopralluogo assistito presso il sito interessato dall'intervento è obbligatorio, ai sensi dell'art. 92 del Codice.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Si fa presente che l'esecuzione del sopralluogo assistito da parte di ciascun concorrente è condizione essenziale (a pena esclusione) al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione dell'appalto e sulla formulazione dell'offerta economica. Inoltre l'obbligatorietà del sopralluogo è data dal fatto che l'area nella quale dovranno essere svolte le attività dell'appalto è ricompresa in un sito non accessibile liberamente.

Il sopralluogo può essere eseguito dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o in alternativa anche tramite propri incaricati muniti di delega firmata dal legale rappresentante dell'impresa, o

dall'impresa mandataria in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi. La delega deve essere corredata di copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto delegante.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 24/09/2026, tramite la Piattaforma alla Sezione messaggi e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione d'imprese di rete e se costituita in RTI, in relazione al regime alla solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata presentazione in sede di gara di detto attestato non comporta l'esclusione dalla gara purché sia possibile verificare dagli atti l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera numero 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 01 ottobre 2026, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta dalla:

A – Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di

partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PADA - PlaCe-VdA, secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

Tipo di documento	Documento	Sottoscrizione
-------------------	-----------	----------------

	obbligatorio	
Mod 1 – Domanda di partecipazione invito.	si	firma digitale
Ricevuta versamento Contributo ANAC	si	no
Mod 2 – Dichiarazione Gruppo (art. 68 D.lgs. 36/2023)	no – solo in caso di RTI	firma digitale
Mandato con rappresentanza gruppi già costituiti	no - solo in caso di RTI costituito	no firma digitale
Documento di identità dei dichiaranti	sì	no firma digitale
DGUE	sì	firma digitale
garanzia provvisoria	si	firma digitale
eventuale documentazione in caso di avvalimento	no - solo in caso di avvalimento	firma digitale
patto d'integrità	si	firma digitale
attestazione pagamento imposta di bollo	si	firma digitale
attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla Stazione appaltante	si	no firma digitale
dichiarazione CAM	si	firma digitale
Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità	no – solo in caso di superamento della soglia	no firma digitale

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

Si ricorda che le dichiarazioni rese in gara non devono essere accompagnate da un documento identificativo. Si invitano pertanto gli operatori economici a non allegare documenti d'identità o inserire dati personali, particolari o giudiziari non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui agli allegati modello 1 (domanda di partecipazione) e il DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1

e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico;
- di accettare il patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina

- del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT 71 M 03599 01800 000000159020 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento

temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023), da costituire la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti i componenti e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Schede tecniche dei prodotti;

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati all'art. 20.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

18. OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

L'offerta economica deve essere compilata su PlaCe-VdA e quindi sul format telematico.

L'offerta economica deve contenere:

Contenuto offerta economica-	Valore
Offerta economica in diminuzione per l'esecuzione della fornitura nella sua totalità	Ribasso

	percentuale
Costi di sicurezza aziendali, art. 108, comma 9, del DLgs 36/2023	euro

Il punteggio inerente l'elemento prezzo verrà attribuito tramite interpolazione lineare, mediante la seguente formula:

$$Vai = Ra / Rmax$$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Qualora il concorrente non presentasse alcuno sconto, Ra assumerebbe il valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offrirà il maggior sconto Vai assumerà il valore 1.

Tale punteggio andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

N.B.:

- In merito al ribasso offerto verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
- Il costo del personale non deve essere indicato ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 36/2023, trattandosi di fornitura. Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, pena l'esclusione.
- La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023), da costituire la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti i componenti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera c) del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

VOCE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.

La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 3.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 3.3.

20. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente è tenuto a presentare la propria offerta tecnica mediante la produzione della documentazione di cui al punto 17, necessaria a sviluppare i criteri di valutazione individuati nel presente disciplinare di gara. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I criteri sono suddivisi in:

- **discrezionali identificabili nella tabella con la lettera D;**
- **tabellari identificabili nella tabella con la lettera T;**

Codice	Criterio di valutazione	Punti max	Tipologia di criterio
A	PROPOSTA TECNICA DELLA FORNITURA	30	
	Il concorrente deve esporre, in modo chiaro, la proposta di fornitura con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, ai materiali utilizzati, alle finiture ed ad ogni altro elemento ritenuto utile. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche minime riportate nel Capitolato tecnico prestazionale, il concorrente dovrà formulare la proposta con riferimento ai seguenti punti: - Al numero di posti previsti sulle tribune con i limiti di superficie e altezze indicati negli elaborati tecnici a base di gara; - Alla tipologia ed alla finitura delle sedute; - Alla tipologia dei materiali impiegati per il tamponamento laterale e frontale; - Ai sistemi ed alle operazioni di chiusura e apertura delle tribune; I punti sopra riportati si intendono indicativi e non esaustivi.	Punteggio 30	D

La relazione di cui al criterio A deve essere composto da un numero **massimo di 8 (otto) facciate in formato A4 o 4 (quattro) facciate A3**. Sono ammessi a titolo di allegati e quindi **non inclusi** nel numero di facciate: copertine, indici, inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, schede tecniche, schemi grafici.

			Tipologia
--	--	--	------------------

Codice	Criterio di valutazione	Punti max	di criterio
B	Migliorie e riduzione tempi di consegna	30	
Sub Codice	Sub criteri di valutazione del criterio B Il concorrente deve esporre, in modo chiaro, la proposta di fornitura con particolare riferimento alle eventuali migliorie rispetto alle caratteristiche minime riportate nel Capitolato tecnico prestazionale, e alle tempistiche di consegna.	Sub Punteggio	
B.1	Il concorrente dovrà esporre in modo chiaro, anche con l'ausilio di schede tecniche o disegni, le migliorie proposte sulla fornitura in oggetto. <i>(a titolo esemplificativo e non esaustivo: numerazione sedute, motorizzazione sistema di apertura e chiusura, ecc.)</i>	15	D
B.2	Con riferimento alla sezione 4.3 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per Arredi il concorrente dovrà indicare eventuali prestazioni ecologiche superiori (Certificazioni ambientali di processo - Caratteristiche ecologiche dei materiali - Ciclo di vita e durata) rispetto a quelle richieste con riferimento alla sezione 4.1 e 4.2. dei CAM.	5	D
B.3.	Riduzione tempi di consegna: Modalità di attribuzione punteggio Il punteggio relativo al criterio verrà assegnato mediante la formula di seguito descritta: $P_i = (G_i / G_{max}) * P_{max}$ dove P_i = punteggio attribuito al numero maggiore di giorni in riduzione offerti P_{max} = punteggio massimo attribuibile G_i = giorni in riduzione proposti dal concorrente in esame G_{max} = estensione maggiore proposta (espressa in giorni) NB: nel caso il concorrente non indichi alcun giorno di riduzione sarà attribuito il punteggio pari a 0.	10	T

La relazione di cui al criterio B deve essere composto da un numero massimo di **6 (dieci) facciate in formato A4 o 3 (tre) facciate A3**. Sono ammessi a titolo di allegati e quindi **non inclusi** nel numero di facciate: copertine, indici, cronoprogramma, grafici, disegni, fotografie, schede tecniche, schemi grafici.

Codice	Criterio di valutazione	Punti max	Tipologia di criterio
C	ESPERIENZE PREGRESSE	10	

Sub Codice	Sub criteri di valutazione del criterio B Il concorrente deve esporre, in modo chiaro, le esperienze pregresse ed il possesso delle certificazioni richieste	Sub Punteggio	
C.1	Elenco delle forniture simili (o migliori) per importi e tipologie realizzate negli ultimi cinque anni (decorrenti dalla data di avviso a ritroso) Per ogni fornitura deve essere riportato: l'indicazione del committente; l'oggetto della fornitura; il luogo di installazione; l'importo della fornitura. - Numero forniture > 10 – Punti 10 - Numero forniture > 7 e ≤ 10 – Punti 8 - Numero forniture > 3 ≤ 7 – Punti 5 - Numero forniture > 1 ≤ 3 – Punti 3 - Numero forniture 1 – Punti 1 Sono ammesse anche forniture per committenti privati.	10	T

La relazione di cui al criterio C deve essere composto da un **numero massimo di 6 (sei) facciate in formato A4 o 3 (tre) facciate A3**. Sono ammessi a titolo di allegati e quindi **non inclusi** nel numero di facciate: copertine, indici, cronoprogramma, grafici, disegni, fotografie, schede tecniche, schemi grafici.

Note operative importanti:

L'offerta tecnica dovrà essere, per ogni criterio, redatta secondo le indicazioni sopra riportate.

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliati comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. Qualora le relazioni non fossero numerate si procederà al conteggio delle pagine secondo l'ordine di impaginazione ricevuto.

Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Ai fini della valutazione la stazione appaltante potrà richiedere al concorrente, senza onere aggiuntivo per la stessa committenza, elaborati grafici e tecnici esplicativi delle miglioni proposte nonché approfondimenti e specificazioni delle stesse.

L'appaltatore si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica, ivi comprese le miglioni di ordine manutentivo e gestionale, costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti su 70 attribuibili**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione dell'offerta tecnica.

21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi inerenti all'offerta tecnica degli **elementi di natura discrezionale**, per ogni commissario, verranno determinati applicando la seguente formula:

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

$\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i -esimo dai componenti della commissione mediante il metodo del confronto a coppie, utilizzando quale parametro di riferimento e di calcolo l'Allegato G del DPR 207/2010.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (vedi tabella successiva), per ogni criterio o sub criterio previsto.

punteggio	significato
1	Nessuna preferenza
2	Preferenza minima
3	Preferenza piccola
4	Preferenza media
5	Preferenza grande
6	Preferenza massima

Al termine del confronto si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

I punteggi inerenti all'offerta tecnica di natura tabellare verranno determinati in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;

Qualora vengano ammesse alla fase di valutazione un numero di offerte inferiore o uguale a due non si procederà con il metodo sopra indicato, ma ogni componente della Commissione procederà ad assegnare un giudizio da 0 a 1 per ogni sub criterio, i valori saranno mediati e il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio previsto e sarà poi oggetto di riparametrazione.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla PAD all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte

23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno 02 ottobre 2026 alle ore 09:00. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che le sedute pubbliche di gara saranno espletate esclusivamente in remoto mediante la piattaforma telematica di e-procurement. Non è pertanto consentita la partecipazione in presenza dei rappresentanti dei concorrenti partecipanti. Si precisa che saranno, in ogni caso, adottate dal Comune di Saint-Vincent adeguate misure finalizzate a garantire la massima pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile Unico del Progetto accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Rup procede all'apertura delle offerte presentate ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- > i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;**
- > le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.**

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti

massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3, e sui punteggi non riparametrati ed effettivamente conseguito da ciascuna offerta.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **15 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto

notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://trasparenza.partout.it/enti/Saint-Vincent/disposizioni-general/PTPCT>

30. ACCESSO AGLI ATTI

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD all'indirizzo

<https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reci-procamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante una notifica della PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito dalla sezione comunicazioni della PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui so-pra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, con sede a Aosta.

E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 213 del DLgs 36/2023 il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati.

33. REVOCA E/O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA

Il Comune di Saint-Vincent si riserva il diritto esercitabile in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla revoca e/o annullamento d'ufficio della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/1990, senza che detta determinazione possa giustificare alcuna pretesa indennitaria ovvero risarcitoria da parte di qualsiasi partecipante, fatta salva l'osservanza dei principi generali in materia di autotutela amministrativa di cui alla L. 241/90 e ciò anche in riferimento alla concreta disponibilità e correttezza delle risorse economiche stanziare.

Il Responsabile Unico del Progetto
Documento firmato digitalmente
Dott. Fabrizio Isabel